avv. Giovanni Salvi

via Gabriele Rosa 71 – 25121 BRESCIA tel. 03044371 – fax 03095831195 giovanni.salvi@numerica.it

avv. Pietro Garbarino

via Malta 3 – 25124 BRESCIA tel. 030220281 – fax 030220348 garbarinopietro@tiscalinet.it

alla Cancelleria della Corte d'Assise di Brescia, per la

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI BRESCIA

N. 03/08 RG Assise

N. 91/97 RG ndr

a carico di Carlo Maria MAGGI + altri

I sottoscritti avv. Pietro Garbarino, difensore della parte civile **Enzo Romani**, nato a Brescia il 18.11.1947 e residente in Brescia, via Raffaello n. 121, e avv. Giovanni Salvi, difensore delle parti civili **Marco Cima**, nato a Brescia il 25 luglio 1951, residente in Brescia, via Vittorio Arici n. 51 e **Giuseppe Montanti**, nato a Canicattì il 17 agosto 1948, residente in Brescia in via Fratelli Bandiera n. 7, presentano

APPELLO

avverso la sentenza n. 2 emessa il 16.11.2010 dalla Corte d'Assise di Brescia, 2° Sezione, ritenendo che con detta decisione siano state gravemente disattese le legittime aspettative di risarcimento del danno delle parti civili costituite in giudizio in **relazione alla assoluzione dell'imputato GIUSEPPE UMBERTO RAUTI**.

Con il presente atto si censura la sentenza nella sua interezza, poiché la motivazione nel suo complesso, esprime l'opinione che non sussistano sufficienti elementi a carico degli altri imputati (ed in particolare all'imputato Maggi), con la conseguenza "la stessa situazione si riverbera su Rauti". In relazione a ciò, si contesta la ritenuta insussistenza di elementi che provino il coinvolgimento penalmente rilevante degli altri imputati (nei confronti dei quali è stato proposto autonomo appello dagli scriventi); si contesta altresì la ritenuta insussistenza della responsabilità dell'imputato Rauti, in concorso son gli esecutori materiali dell'attentato e con quanti tra gli imputati del processo odierno abbiano provveduto a metterlo in atto organizzandolo o collaborando come descritto nei capi di imputazione.

MOTIVI

A)SULLE MOTIVAZIONI GENERALI DELLA SENTENZA. ILLOGICITA' E

CONTRADDITTORIETA' DEL PROCEDIMENTO LOGICO SEGUITO DALL'IMPUGNATA DECISIONE

La Corte d'Assise di Brescia ha espresso alcune considerazioni di carattere metodologico sul procedimento utilizzato per addivenire alla propria decisione, probabilmente anche allo scopo di sgombrare il campo dall'enorme massa di atti costituenti il fascicolo del dibattimento, il cui esame avrebbe comportato tempi estremamente dilazionati e non compatibili con quelli assegnato alla Corte per motivare la propria decisione.

1)Illogico, non corretto e disomogeneo utilizzo degli elementi di prova nei confronti dei singoli imputati.

Con riferimento tuttavia ai criteri enunziati dalla Corte d'Assise, che hanno affrontato specificamente il tema del principio giuridico del contraddittorio nella formazione della prova, l'organo giudicante ha concluso che le eventuali risultanze a carico degli imputati avrebbero potuto portare a delle conclusioni disomogenee e in contrasto con l'organicità del fatto accertando ed avrebbero reso impossibile pertanto l'inserimento degli imputati in un medesimo contesto. Tale considerazione appare illogica e contraddittoria nella misura in cui, affrontando un processo non è affatto scontato che nei confronti di tutti i coimputati, ancorché nella medesima posizione, si possano verificare tutti i riscontri e ritenersi fondati gli elementi di prova con criteri omogenei.

E' invece del tutto naturale e connaturato al processo che per ciascuna posizione possa formarsi una prova più o meno fondata e che pertanto anche gli imputati nella stessa identica posizione possano essere riconosciuti responsabili o non a titoli e livelli diversi, o addirittura alcuni di essi possano non essere riconosciuti responsabili del medesimo reato ascritto mentre altri possano essere ritenuti tali.

Ed invero, tale problematica questione si era già prospettata ai difensori di parte civile nella fase conclusiva del dibattimento, allorché era risultato evidente che le posizioni degli imputati erano assistite da disomogeneo materiale probatorio. Prova ne sia che la stessa accusa, che aveva nel capo di imputazione prospettato, pur con ruoli diversi, il medesimo reato nei confronti del coimputati Maggi, Zorzi, Tramonte e Delfino e Rauti, ha comunque concluso solo nei confronti dei primi quattro, ma non ha concluso nei confronti del quinto, ritenendo di non aver raggiunto pienamente la prova e di non aver trovato elementi riscontrabili a carico di tale imputato.

E' ben vero che alcuni difensori della parte civile hanno dissentito da tali conclusioni,

chiedendo la condanna anche di Giuseppe Umberto Rauti, ed è altrettanto chiaro che da tale quadro emerge proprio quella disomogeneità di cui si parlava prima e che è in qualche modo la conseguenza di un'indagine che, per quanto accurata e diligentemente compiuta, per il trascorrere di un lungo periodo di tempo tra il fatto e il processo come quello intercorso tra l'odierno processo e la strage di Piazza Loggia, può aver sofferto la dispersione di notevoli elementi di prova, anche in riferimento al fatto che, come già detto agli imputati vengono attribuite posizioni e ruoli diversi.

Diversa infatti è la posizione dell'imputato Maggi, al quale viene attribuito il ruolo di dirigente e referente della cellula eversiva veneta che avrebbe ordito una serie di attentati in Italia del nord, in varie località e in tempi diversi tra il 1969 e il 1974, rispetto al ruolo di Giuseppe Umberto Rauti, al quale viene attribuita la funzione di capofila dell'organizzazione, nonché di dirigente ideologico e politico, ma anche di ideatore del disegno criminoso retrostante l'attentato per cui è processo, senza alcun ruolo operativo specifico nell'ambito locale e nella realizzazione del fatto specifico.

Ne consegue, a tale stregua, che elementi di prova che possono far risalire alla responsabilità del dr.Maggi, possano essere del tutto diversi da quelli che potrebbero fare risalire al concorso del reato da parte dell'imputato Rauti.

Ed in effetti, mentre per ciò che concerne il dr.Maggi si ritiene vi siano nel processo riscontri della di lui partecipazione alle riunione operative e ideative dell'azione criminosa per cui è processo, invece nei confronti dell'imputato Rauti tali elementi potrebbero apparire più labili, stante anche il fatto che lo stesso agiva in sede geograficamente diversa e in diverso ruolo e contesto.

E' ben vero che considerando le singole posizioni, si può anche giungere alla mancata prova della responsabilità e che potrebbe accertarsi una verità giudiziaria diversa per ciascuno imputato del medesimo reato, ma ciò non esclude che per i singoli imputati non si possano e debbano considerare le singole posizioni e gli elementi di prova a carico di ciascuno di essi, valutando la pregnanza di tali elementi in riferimento alle posizioni personali e valutando, di conseguenza, se possano sussistere elementi per dichiararne la responsabilità.

In tale quadro di insieme, si ravvisa invece nella sentenza della Corte d'Assise di Brescia, da una parte la considerazione di quanto sopra esposto e dall'altra parte la contraddittoria e non necessitata esigenza di ridurre ad un'unica posizione e contesto le posizioni degli

imputati, rilevando che se gli elementi di prova a carico degli stessi sono emersi in modo disomogeneo e non si riesce a ricostruire un quadro organico unitario dell'ipotesi di accusa, non necessariamente si deve concludere che non si può risalire al contesto, che costituisce solo uno degli elementi dell'accusa, ma che non è l'unico argomento a carico degli imputati.

Ciò non vuol dire tuttavia che, considerando le posizioni degli imputati ad una ad una, non possano emergere, anche solo per alcuni degli imputati, degli elementi di prova rilevanti.

Dunque la sentenza è affetta da tale prima ma fondamentale contraddizione, rispetto alla quale il successivo svolgersi del ragionamento e dell'excursus logico compiuto dai giudicanti evidenzia proprio tali macroscopici elementi di contraddittorietà e illogicità.

2) Omessa valutazione della posizione soggettiva di numerosi testi in riferimento alla loro credibilità.

Un altro elemento da considerare è l'aspetto relativo alle testimonianze e in riscontri probatori che la pubblica accusa nel lungo dibattimento ha tentato di raccogliere rispetto agli imputati, indipendentemente da quelle che erano state considerate le principali fonti di prova, quali le deposizioni e testimonianze, e l' incidente probatorio di Carlo Digilio, nonché le dichiarazioni rilasciate, in varie e diverse circostanze, nonché in varia veste, dall'imputato Maurizio Tramonte.

Poiché nelle considerazioni metodologiche iniziali della sentenza la Corte d'Assise afferma che le dichiarazioni di Tramonte in particolare possono essere utilizzate, in difetto dell'assenso sull'utilizzabilità degli atti assunti aliunde, solo ai fini di verificare la credibilità dell'imputato dichiarante, pare che la Corte, forse nel tentativo di arrivare ad alcune argomentazioni determinanti o dirimenti rispetto all'ipotesi accusatoria e alla loro verifica, abbia tralasciato di considerare una serie non indifferente di dichiarazioni assunte a dibattimento che sembrano avere comunque conferito al processo elementi importanti e seri riscontri alle dichiarazioni, considerate in linea di principio traballanti, dei già citati Digilio e Tramonte.

Orbene, molte dichiarazioni hanno dato e offerto elementi per ricostruire quel contesto nel quale gli imputati, peraltro insieme a molti altri rimasti non identificati, operavano e hanno quindi permesso di poter acuire elementi che l'impossibilità di utilizzazione di atti provenienti da altri processi già celebrati rendevano non utilizzabili e non fruibili ai fini della decisione.

Va dunque osservato che, ad esempio, certe dichiarazioni del teste Maurizio Zotto rese in una contesto di maggiore serenità rispetto a quelle rese successivamente hanno dato conto del fatto che Maggi e Tramonte hanno partecipato ad una riunione in cui si è parlato di un fatto che aveva una tremenda somiglianza, affinità e coincidenza temporale con l'attentato successo solo pochissimi giorni dopo a Brescia.

Ora, se si parla di credibilità del teste in riferimento a Tramonte e Digilio, si dovrebbe parlare anche di credibilità in riferimento alle dichiarazioni dei testi non solo quando alcuni di essi sono stati posti di fronte alla lettura delle conseguenze che certe dichiarazioni rese avrebbero potuto avere (si veda il concitato e confuso episodio delle accuse e degli incidenti accorsi tra Maurizio Zotto e uno dei difensori di Tramonte), ma si deve considerare anche tutti gli altri testimoni, per il contesto in cui hanno reso le loro dichiarazioni, sono risultati poco credibili se non del tutto reticenti.

Sono stati infatti sentiti nel processo molti ex neofascisti, simpatizzanti dei gruppi di estrema destra che in quegli anni ebbero certamente notevoli responsabilità in diversi fatti di natura eversiva e attentati nei confronti delle forze dell'ordine e della popolazione civile. Queste persone, nella loro stragrande maggioranza, hanno dichiarato di non essere più al corrente per aver dimenticato certi fatti in quanto ormai cancellati dalla memoria, dato il trascorrere del tempo.

Ora, vanno a questo punto avanzate alcune considerazioni:

A tale proposito si osserva in primo luogo che, trattandosi di fatti non certo comuni nella storia dell'esistenza di un individuo, non appare credibile che alcune circostanze quale il fatto, certamente non ordinario nell'esistenza di una persona, di andare a svolgere un campeggio con finalità non ben chiarite ma nel quale si sono di certo svolte attività paramilitari; il fatto di avere avuto incontri e rapporti con personaggi politici protagonisti di attività eversive e di possibili situazioni in cui potevano essere corsi dei grossi rischi di carattere penale, o l'avere organizzato, sostenuto risse e scontri con avversari politici; l'avere avuto incontri con personaggi di un certo spicco nell'eversione nera di destra di levatura nazionale e internazionale, per citare soltanto alcuni esempi. Tutto ciò non può essere seppellito nella memoria di una persona che abbia comuni facoltà mentali o che non sia oggi menomata psichicamente, ma deve verosimilmente ancora oggi costituire un ricordo estremamente vivo.

Non capita infatti tutti i giorni di andare a fare un campeggio; non capita tutti i giorni di

incontrare personaggi importanti o ritenuti tali dal punto di vista politico. Tutto ciò costituisce esperienza singola dell'individuo che resta di certo nella memoria e nel vissuto dell'individuo, e non può essere dimenticato.

Tutto ciò è stato invece riferito da moltissimi come totalmente rimosso. Ciò non può non far pensare ancora oggi a persone che probabilmente non hanno modificato granché il proprio pensiero e credo politico e nelle quali di certo sussiste un istinto di difesa sia delle proprie attività del passato che di quelle altrui; per cui ancora oggi essi non ritengono di poter parlare con libertà di ciò che andava svolgendo la destra politica in quel periodo, inducendosi al silenzio o imponendosi la reticenza.

In altri termini, il permanere sotto il profilo politico della condivisione di una certa militanza può evidentemente essere considerato un fatto di una certa rilevanza, ancora oggi condizionante, e che non possa o debba essere rivelato, anche a distanza di tempo.

In altri termini la persistente visione politica di quei giorni crea certamente una situazione di istintiva tendenza alla copertura di fatti che ancor oggi vengono giustificati dal punto di vista storico ma che, non essendo di certo del tutto leciti, vengono considerati con cautela tale da consigliare di rimanere coperti.

In tal senso è stato espediente assai utilizzato da chi non voleva ricordare o ben riferire dei fatti già testimoniati, la questione della distanza temporale, perché ha costituito una facile e comoda giustificazione per non precisare circostanze scomode o addentrarsi nella narrazione di vicende, che possono essere ritenute ancora compromettenti.

In particolare alcuni dei testi escussi in dibattimento sono stati già protagonisti di precedenti procedimenti giudiziari ed hanno pertanto riferito di quanto li ha riguardati in ordine ad indagini già esperite e per buona parte ormai esaurite.

In relazione a quelle testimonianze, e del tutto evidente che la Corte d'Assise sia sulla base della lettura degli atti di precedenti inchieste già acquisite, ma anche sulla base di quanto è stato ampiamente chiesto ai testimoni, avrebbe potuto certamente compiere delle valutazioni e pertanto formarsi un giudizio in ordine al contenuto delle testimonianze acquisite.

Il dato che riteniamo balzi con tutta evidenza all'occhio, nell'esame delle deposizioni di tali persone, e la vaghezza, imprecisione e neutralità dei ricordi che per ogni testimone vengono a lungo e approfonditamente stimolati dalla pubblica accusa

Ovviamente non può certamente trascurarsi il fatto che il lungo periodo di tempo trascorso

possa avere influito sulla nettezza dei ricordi, in particolare quando essi si riferiscono a situazioni concitate o a situazioni di azione in corso, a manifestazioni di massa, a situazioni improvvise e inattese o comunque a fatti relativi a tumulti e agitazioni.

In tali casi e evidente che i ricordi possono essere confusi anche a distanza di poco tempo in quanto ciascuno li vive sulla base di una serie di sensazioni singole e istantanee che vengono sommariamente percepite al momento e possono anche essere in parte sfalsate da vari fattori e interferenze.

Diverso e tuttavia l'approccio al meccanismo mnemonico la dove si tratti di riunioni, contatti politici e personali mantenuti nel tempo, di elaborazioni comuni e collettive di strategie politiche e militari, e in generale di fatti che attengano alla vita e alle vicende di associazioni che si sono formate e che hanno operato per un periodo di tempo apprezzabile. Va infatti rilevato come chi aderisca ad una associazione, normalmente lo faccia in modo consapevole e cosciente Pertanto ogni e qualsiasi decisione che riguarda tale fatto può essere ritenuta come ben meditata e dunque ben sedimentata nella memoria e nella coscienza dell'individuo.

Risulta pertanto più difficile comprendere come atti che certamente sono stati ponderati e che certamente sono rilevanti e assumono un preciso e marcato significato (e un altrettanto marcato ricordo) nella vita di un individuo, possano non essere messi a fuoco anche a distanza di parecchi anni.

Ciascuno di noi, e in particolare chi ha avuto interessi e seguito la vita politica del paese da qualsiasi punto di vista e da qualsiasi osservatorio, sa bene che le vicende politiche partitiche vissute restano più profondamente impresse nel vissuto e nei ricordi delle persone, anche perché sono fatti che sono stati compiuti attivamente e in modo coinvolgente.

Sotto tale profilo non risulta invero credibile che contatti, personaggi, vicende politiche, convegni e riunioni nelle quali si sono assunte delle decisioni importanti, non possano essere ricordati con più precisa lucidità da persone che sembrano essere in grado di intendere e di volere in modo pieno e integrale Tuttavia, nonostante tali considerazioni, si e rilevato come in un elevato numero di testimoni i ricordi relativi a tali vicende vengano esposti e riportati in maniera attenuata, vaga e imprecisa, quasi che siano stati vissuti in modo assolutamente marginale o distratto, e come fatti del tutto trascurabili

Si potrebbe e dovrebbe in tal senso cercare di trovare una spiegazione a tale diffuso atteggiamento Tale spiegazione potrebbe essere reperita nel fatto che il vissuto relativo a quegli anni di partecipazione anche ad associazioni politiche di carattere estremistico, se non addirittura eversivo, non e ancora stato trasformato in un fatto storico, ma faccia ancora parte integrante dell'esperienza e delle vicende personali dei protagonisti e coincide ancora con le loro opinioni politiche

In altri termini, poiché esiste un processo certamente inevitabile ma alquanto lungo e indeterminato nella sua durata, che distingue il fatto politico dal fatto storico, si può ritenere che nella coscienza e percezione della grande maggioranza dei militanti politici e partecipanti dei movimenti di estrema destra degli anni '60 e '70 tale partecipazione sia tutt'oggi vissuta ancora come un fatto politico attuale e comunque non del tutto superato, che pertanto si tenda a considerare (peraltro Positivamente) in termini politici, tutelando quelle situazioni e quelle circostanze come fatti ancora facenti parte integrante della vita attuale dei protagonisti di allora.

Dunque, così come sono ancora presumibilmente aperte e non totalmente concluse tutte le esperienze di valutazione dei fatti che sono stati alla base della resistenza e della guerra di liberazione dal nazifascismo negli anni compresi tra il 1 940 e il i 945, può benissimo darsi il caso che, trattandosi oltretutto di periodi più recenti, ancora non sia avvenuta quella metabolizzazione ed elaborazione stessa di fatti che allora erano vissuti chiaramente come atti di natura (e valore) politici e che oggi ancora a fatica tendono ad essere visti e considerati in una prospettiva maggiormente storica.

Se, a titolo di esempio, vi erano in Italia persone che alla fine degli anni '60, avendo notevole ostilità politica nei confronti del marxismo, dei movimenti di sinistra e delle sue espressioni politiche quali il comunismo e il socialismo, ravvisavano pertanto in quel momento la necessita di opporsi con tutti i mezzi, leciti ed illeciti, all'avanzamento politico degli schieramenti avversi, tali fatti sembrano ancora oggi essere considerati con la lente della valutazione politica, che faceva pertanto apparire necessario il ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili per fare fronte alle avanzate avversarie, e ancora oggi potrebbero essere considerati del tutto giustificati e motivati dalla finalità, anch'esse politiche, di compiere atti di Opposizione a movimenti che venivano ritenuti assai dannosi per la scena politica nazionale.

Questo ragionamento assume maggiore valenza ove si consideri che, se negli anni '40- '45

alcuni cittadini, militanti politici e non, hanno ritenuto di prendere le armi per opporsi all'occupazione nazifascista e alla Repubblica Sociale Italiana, ritenuta allora uno Stretto e del tutto asservito alleato del governo tedesco occupante dell'Italia, altri potrebbero avere ritenuto (in modo peraltro distorto e antistorico) che fosse legittimo poter prendere a loro volta le armi e utilizzare azioni militari e lotta armata (e purtroppo

anche le stragi) per riprendere la lotta contro un nemico che aveva prevalso precedentemente ma che si riteneva, a torto o a ragione, di doversi combattere per fini di utilità nazionale.

Non si vuole in questa occasione prospettare improponibili paragoni tra la lotta di liberazione dal nazifascismo e il terrorismo stragista nero degli anni '60 e '70, ma solo cercare di esplorare alcuni possibili sebbene criticabili moventi politici riguardanti i fatti di tale periodo.

In quelle condizioni l'uso di strumenti illeciti, e anche di natura criminale, veniva in qualche modo assoggettato alle visioni politiche, facendo si che l'aspetto lesivo della convivenza civile venisse automaticamente sottovalutato e ridimensionato poiché non e affatto escluso che tale visione politica oggi sopravviva in parte della popolazione e in particolare in coloro che in quel periodo si ritenevano, con erronea e aberrante presunzione, tra i pochi strenui difensori dei valori nazionali contro il dilagare del comunismo, è del tutto evidente che l'atteggiamento nei confronti di quelle circostanze politiche, di quelle associazioni e dei fatti compiuti da tali associazioni, venga ancora oggi in parte giustificato e motivato con un atteggiamento di tutela e comprensione, se non addirittura di vera e propria connivenza e complicità, nei confronti di chi quegli atti e fatti li ha effettivamente commessi.

Per tali motivi non si può e non si deve escludere che coloro che già negli anni '60 ritenevano eccessivamente moderata e imbelle la politica dell'allora Movimento Sociale Italiano, e che avevano dato vita ad un movimento, anche articolato in rappresentanti locali, addirittura scissionista nei confronti di quel partito, come nel caso del movimento

Ordine Nuovo e dalle organizzazioni quasi omonime che successivamente hanno preso ispirazione da quel movimento, oggi si trovino nella situazione di dover ulteriormente avallare e motivare quelle scelte, assumendo anche nei confronti degli odierni organi inquirenti e giudicanti degli atteggiamenti di cautela e chiusura che trovano la loro espressione nella reticenza,nella vaghezza, nell'indefinitezza dei ricordi e, perché no, anche

nella strumentale dimenticanza che ovviamente può essere sempre giustificata con il lungo tempo trascorso da quei fatti.

Al contrario, i riferimenti generici, le ricostruzioni ambientali, le conoscenze spesso troppo vagamente riferite, i temi delle conversazioni, tenuto conto del quadro sopra descritto, possono essere considerati elementi indiziari significativi e rilevanti dell'esistenza di frequenti e intensi legami nel mondo dell'estrema destra di quel tempo, che denotano l'esistenza di una non irrilevante, seppur minoritaria, fascia di cittadini fortemente decisi a contrastare determinate parti politiche (in specie, la sinistra) anche ricorrendo ad operazioni di dubbia legalità, per non dire oltre.

Anche tali aspetti avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Corte d'Assise.

3) Omessa considerazione delle deposizioni dei consulenti.

Alcuni fatti di natura storica e cronachistica, che possono essere derivati anche dalla dichiarazioni rilasciate al dibattimento e dunque anche nel contraddittorio, dai consulenti del P.M. in quanto studiosi, storici, politologhi, e conoscitori dell'ambiente, che hanno a lungo osservato e analizzato quegli ambienti e quelle organizzazioni in quegli specifici anni, ben possono costituire un elemento fondante sotto il profilo probatorio non di secondo piano, e tale da poter eventualmente restituire una prospettiva, un nesso consequenziale ad una serie di fatti che l' evolversi dei tempi, le sfaccettature processuali non particolarmente affidabili, le dichiarazioni di testi a quel tempo coinvolti che hanno tentato di rendere inconsistenti e prive di qualsiasi credibilità le ipotesi accusatorie.

Esiste un livello di fissazione di certi fatti nella coscienza comune della cittadinanza, oltre il quale fatti ufficialmente approfonditi assumono il carattere dell'obiettività, perdendo quella della valutazione politica di parte.

Sotto tale profilo, sia per ciò che concerne ogni considerazione in ordine all'emersione delle singole responsabilità, sia in riferimento al fatto che le dichiarazioni, spesso reticenti o negative, di molti testi devono essere lette in chiave di adesione e copertura a quei fatti, emerge la necessità di rivalutare alcune ricostruzioni degli esperti che, pur appartenendo formalmente al campo della storia e del giornalismo, trattandosi di conoscenze acquisite tramite lunghi approfondimenti hanno comunque il pregio di affondare le loro radici in quell'epoca e in quella situazione, fondandosi su atti, documenti e notizie pazientemente ricostruiti ed elaborati.

In altri termini, così come il consulente tecnico ricostruisce per il Giudice la obiettività e attendibilità delle ricostruzioni (di qualsiasi genere) operate, così anche il consulente accreditato quale commistione di fatti storici e politici possiede gli strumenti idonei e può fornire al Giudice gli elementi per ricostruire precisi contesti e fondate verità.

Tutto ciò evidentemente dovrà essere riconsiderato in sede di giudizio di appello rivalutandone il significato probatorio, onde apportare al quadro negatorio che è scaturito dalla sentenza della Corte d'Assise una serie di elementi di ricostruzione del contesto e dell'iter logico che possono ben condurre a tutt'affatto differenti conclusioni.

4) errata valutazione delle singole posizioni degli imputati, alla luce degli elementi PROBATORI esaminati dall'impugnata sentenza.

Passando ad esaminare le singole parti in cui si divide l'impugnata sentenza, è dunque necessario esaminare quanto viene osservato sulla posizione di Digilio.

1) Si tratta di un lungo esame delle dichiarazioni rilasciate nelle varie fasi dell'indagine da tale soggetto, che portano ad una progressiva demolizione della di lui credibilità e dunque alla fine di risolvono in un giudizio del tutto negativo sulla attendibilità e veridicità delle di lui dichiarazioni.

Digilio ha fatto importanti dichiarazioni agli inquirenti relativamente ad alcune riunioni avvenute e di cui era stata protagonista la cellula eversiva veneta capeggiata da Maggi. Ha altresì stabilito alcuni punti di collegamento tra Maggi, Miglioli e Soffiati, ispirando l'ipotesi per cui la bomba di Piazza Loggia sarebbe stata confezionata in ambienti eversivi e consegnata a Soffiati che l'avrebbe portata verso Brescia (o Milano) per essere poi successivamente collocata.

A questo punto, a tutto voler concedere alle precarie condizioni psico-fisiche di Digilio, e dunque alla labilità delle di lui dichiarazioni, comunque va considerato che dai suoi interrogatori emergono importanti fatti come la cena di Rovigo, che è uno snodo estremamente interessante della vita della cellula eversiva individuata come responsabile della strage, e la cena di Colognola, nel corso della quale si sono discussi anche alcuni argomenti politici di non secondaria rilevanza rispetto alla stravedi Brescia.

In altri termini Digilio riferisce di fatti riconducibili direttamente alla strage di Brescia, sia per la partecipazione di persone qui imputate e ricollegabili a tale episodio, sia perché dà sostegno alla credibilità e attendibilità anche ad altri testi che parlano di tali episodi.

Anche l'intercettazione Raho-Battiston, riscontra per una certa parte proprio quelle

dichiarazioni, creando così una serie di conferme incrociate rispetto alle quali non si può non ritenere che quegli incontri siano effettivamente accaduti e, che indipendentemente dai particolari riferiti, si siano verificate quei contatti tra soggetti dell'eversione nera che, come si ripete, hanno rilevanza e ruolo in ordine alla conferma dell'ipotesi accusatoria.

Se può essere vero che sulla questione degli esplosivi Digilio è stato impreciso e certamente confuso, certi particolari quali la valigetta di Soffiati e la partenza di quest'ultimo per Brescia hanno una particolare rilevanza, sia perché non possono essere smentiti o sviliti di significato e hanno una specifica connessione con i fatti di Brescia. Ma anche perché coincidono con le dichiarazioni di altri testi e imputati e pertanto non possono essere trascinati o minimizzati.

Certamente vi è confusione sul tema della preparazione e composizione dell'ordigno, ma l'utilizzo della prova logica può confermare e conferire alle dichiarazioni di Digilio nel loro complesso una credibilità, che troppo frettolosamente è stata sottovalutata anche perché non messa in connessione con le dichiarazioni di altri.

2)Per quanto concerne le dichiarazioni dell'imputato Tramonte, esse sono state considerate nelle varie fasi in cui sono state rilasciate, e cioè: una prima fase in cui Tramonte fungeva da dichiarante dinanzi a Ufficiali del Servizio Segreto, e una seconda fase attinente alla prima parte delle indagini su Piazza Loggia. Dopodiché è intervenuta la ritrattazione ed è pertanto seguita una serie di dichiarazioni contraddittorie e ritrattazioni, che sono culminate nella clamorosa smentita di tutto quanto dichiarato in precedenza avvenuta a dibattimento.

Tuttavia, va rilevato che le dichiarazioni rese da Tramonte al Maresciallo Felli dei Servizi Segreti di Padova, sono state rilasciate in un momento in cui l'imputato non sentiva certo la preoccupazione di essere implicato nel processo sulla strage e quindi non aveva alcunché da temere.

Si tratta dunque di dichiarazioni rese in un clima assai più sereno e perciò del tutto attendibili; d'altra parte il Maresciallo Felli le ha confermate tutte a dibattimento.

Oltre però a tali dichiarazioni sono state acquisite agli atti anche quelle di Gerardini e Zotto che, per quanto riguarda la riunione di Abano Terme vanno nella stessa direzione.

La lettura storica e il significato complessivo di tali dichiarazioni convergono tutte nella stessa coerente direzione. La prova storica, nella specie, può divenire anche prova logica là dove sulla base di comportamenti che sono stati studiati e ricostruiti dagli studiosi nel tempo, si sono potute ricostruire degli schemi di comportamento

riconducibili ad un definito disegno politico di stampo criminoso.

E' quello il contesto in cui inserire quelle dichiarazioni che, per parte loro, vi si inseriscono perfettamente.

Le dichiarazioni dibattimentali e post ritrattazione sono invece quelle in cui il Tramonte si è difeso di un'accusa ed ha approfittato della strana poca considerazione goduta, dell'ampio lasso di tempo in cui le sue dichiarazioni si sono riferite e dal lungo periodo di tempo trascorso per banalizzare le stesse dichiarazioni, rendendole meno credibili e addirittura negandole, con lo strumentale bisogno di denaro o di droga o con la confusione generata dal tempo.

Ciò non può che essere ricondotto ad una logica di carattere difensivo e utilitaristico di cui è possibile effettivamente tenere conto sulla base della giurisprudenza che si è andata consolidando in ordine al valore frazionato delle dichiarazioni là dove in esse sia ravvisabile almeno parzialmente un interesse preciso e specifico del dichiarante.

Dall'esame complessivo emerge che Tramonte ha reso delle dichiarazioni di un certo contenuto allorché non aveva necessità difensive e ne ha rese altre di diverso contenuto e fine allorché tali necessità sono emerse. E' evidente che va tenuto conto di queste specifiche situazioni e va pertanto assunta come credibile solo quella parte in cui le di lui dichiarazioni si potevano inserire nel contesto criminale e politico logicamente compatibile, che ben si accorda con le ricostruzioni logico-storiche che sono state rese note nelle varie altre vicende processuali intervenute, e ciò anche da parte di storici, studiosi e professionisti della cronaca in ordine agli atti e fatti della strategia della tensione.

E' comunque emerso altresì dal contesto delle emergenze dibattimentali che Tramonte faceva parte del gruppo di Maggi ,tanto è vero che ne ha riferito con dovizie di particolari in varie situazioni, e per lungo tempo.

Sotto tale profilo sussiste, nonostante tutto quello che si potrebbe argomentare, vi è una credibilità intrinseca di Tramonte che non può essere sottratta ad una valutazione positiva di lui dichiarazioni, in piena e stretta coerenza con l'ipotesi di accusa.

3)Esaminando la posizione processuale dell'imputato Maggi, si osserva che invece la sua posizione politica è sempre stata del tutto coerente.

Si tratta di una persona che evidenzia un ruolo politico di tipo dirigenziale e che ha sempre svolto la propria attività in un'ottica di carattere conflittuale col sistema politico democratico fino alle estreme conseguenze.

La sua fedeltà rispetto alle vicende politiche del suo capo indiscusso, che è l'onorevole Rauti, è altrettanto certa e indiscutibile.

Egli è stato fedele seguace rautiano nella fase in cui Ordine Nuovo fuori dal Movimento Sociale; è rimasto rautiano anche rientrando nel Movimento Sociale, ma non ha mai rinnegato e tagliato tutti i propri contatti anche con le persone che non erano in pieno accordo con lui e che neppure dimostravano stima per lui, come emerge dalle dichiarazioni di Martino Siciliano a proposito di Melioli.

E' stato in contatto costante con tutta l'eversione nera del Veneto ed ha partecipato a varie riunioni, tra cui quelle di Rovigo e Colognola, ma in particolare a quella di Abano Terme, dove ha assunto chiaramente il ruolo di colui che dettava la linea al gruppo ivi convenuto, e annunziando i prossimi passi operativi dell'organizzazione.

Un'organizzazione di cui contatti personali non erano mai stati allertati.

Anche il permanere del contatto con Rauti è provato sia prima che dopo la strage, tanto è vero che Maggi a Giugno del 1974 si incontra con il proprio capo.

Egli propende per la rivendicazione della strage di Brescia e si tiene in contatto costante sia con la corrente politica di riferimento interna all'MSI ma anche con i personaggi dell'eversione nera ad essa esterni.

Egli non si è fatto mai scrupolo di operare sotto sigle diverse, in quanto costante nel tempo è stata l'attività del gruppo operativo nel quale ha operato e che lui di fatto ha diretto.

Numerose sono le testimonianze che lo indicano come l'esponente più di spicco del gruppo, che rivendica strategie e richiede continuità di azione, cosa che evidentemente non sarebbe richiamata da parte di persona che avesse un ruolo marginale.

Melioli lo ha identificato nel riferimento degli ordinovisti veneti e Siciliano gli ha attribuito legami con Zorzi, che era persona addetta agli aspetti logistici quali il recupero di esplosivi, mentre la disponibilità di armi ed esplosivi del gruppo risulta pacifica ed accertata, tanto che la stessa sentenza impugnata ne fa menzione.

Egli parla in modo puntuale dell'unico attentato di rilevanza nazionale della primavera del 1974, che non può non essere che la strage di Brescia.

Non si può pertanto ritenere che nella sua posizione egli fosse estraneo all'unità operativa che aveva sempre diretto, anche se talvolta tentava di agire sotto mentite spoglie o sotto diverse insegne. In quanto il nuovo gruppo di Ordine Nero non era in contrapposizione o tendeva a diversificarsi da Ordine Nuovo, ma aveva l'ambizione di raccogliere tutti coloro

che avevano militato nei gruppi precedentemente disciolti per iniziativa dello Stato e che tendevano a ritrovare un loro riferimento e legame organizzativo.

Tale legame organizzativo, per quanto riguarda Maggi, era già abbastanza solido e ormai esperimentato e pertanto non era difficile per lui continuare a mantenerlo anche se sotto nominativo diverso.

Dunque sotto i predetti profili il capo della sentenza che assolve Maggi appare, insufficientemente motivato, illogico e contraddittorio nonché carente di riferimenti o numerosi stesti che individuano Maggi come il principale imputato del gruppo.

4)Le deposizioni di esaminate di Tramonte e di Maggi, indicano in Zorzi l'uomo che aveva disponibilità di esplosivi; l'uomo che aveva propensione all'agire pratico, e tendente all'azione anche per ciò che riguardava lo scontro fisico con gli avversari politici. E' comunque l'uomo che aveva mantenuto, fino al momento del suo "dissolvimento nipponico", degli intensi rapporti con Maggi e con il gruppo mestrino - veneziano.

La sua posizione, alla luce delle acquisizioni dibattimentali, non evidenzia fatti specifici di partecipazione all'attentato di Piazza Loggia, ma conferma invece alcune dichiarazioni di Digilio e Tramonte, nonché di altri partecipi del gruppo, sul ruolo dirigenziale di Maggi.

5)Sotto analogo profilo la posizione dell'imputato Rauti si qualifica come quella dell'ispiratore politico e ideologico del gruppo; di colui che decide se il gruppo deve stare fuori o rientrare nel partito; di colui che organizza una corrente politica che rimane solida anche rientrando nell'MSI; di colui che assume ruoli politici di carattere nazionale all'interno di quel partito, ma che non disdegna di mantenere rapporti con tutti coloro che sono i vecchi camerati dell'esperienza di Ordine Nuovo, interessandosi sia delle vicende processuali di Freda, ma interessandosi delle gesta di Zorzi e Siciliano per quanto riguarda alcuni attentati svolti nella zona di Trieste.

Lo stesso non può essere ritenuto estraneo ad una logica di attentati di carattere terroristico sia per la sua formazione filosofica di stampo evoliano, ma anche per i propri concreti rapporti con gruppi eversivi europei di grande operatività come l' OAS, i servizi greci, gli organi militati contigui alla NATO e alle forse armate italiane, con i quali mantiene continuamente rapporti, prestandosi addirittura alla redazione di opuscoli e opere che avrebbero dovuto alimentare all'interno delle forze armate le tendenze autoritarie se non golpiste.

E' l'uomo carismatico che dà indicazioni e direzione politica sia a Romani che a Maggi dal

1967 al 1974 e con il quale Maggi (oltre che il deceduto Romani) continuano a confrontarsi. Non può, data la particolare posizione di Maggi nell'organizzazione, non conoscere la di lui attività è operatività e il ruolo che lo stesso riveste, e non può pertanto non essere colui che si rapporta a Maggi, dandogli le indicazioni di carattere politicogenerale, che il dirigente della cellula eversiva veneta tradurrà in atti specifici, come quello per cui è processo.

Se di Rauti dunque non si può dedurre una partecipazione diretta all'attentato, diversi e convergenti sono gli elementi che confermano che gli imputati esecutori hanno agito in collegamento con il loro ispiratore politico ed ideologico, e dunque con il concorso, quanto meno morale, dello stesso.

Come si vede, nonostante la logica demolitoria e di smembramento sistematico delle ipotesi accusatorie perseguita dalla impugnata sentenza, permangono una serie di elementi che trovano il loro fondamento non solo nelle dichiarazioni di Tramonte e Digilio, ma anche nelle dichiarazioni di molti altri testi che sostanzialmente confermano certi fatti, il ruolo di certi personaggi e la loro ideologia. Permangono dunque elementi di fondatezza e consolidamento dell'ipotesi di fondo per la quale esisteva comunque una cellula operativa veneta che aveva disponibilità di armi e esplosivi per poter compiere azioni di grossa rilevanza sul territorio nazionale e in particolare nell'alta Italia. Che queste attività si svolgessero in continuità è confermato dal fatto che sono avvenuti attentati come quello a Trieste, a Peteano, o altri attentati sui treni, quali il diretto Torino -Roma (vedi processo Azzi), che confermano sia la volontà terroristica e stragistica di alcuni settori della estrema destra di allora, sia la loro concreta capacità di porsi in essere azioni stragiste.

Sotto tale profilo l'identificazione di alcuni personaggi chiave nei loro ruoli è certamente stata confermata da questo processo e non solo per le dichiarazioni di coloro che hanno apportato certamente notevoli elementi all'inchiesta,ma anche per la conferma di molti altri testimoni che, come protagonisti diretti di questi fatti hanno confermato quegli stessi ruoli e le stesse situazioni. Ma ciò è confermato anche per l'apporto di importanti consulenti dei Magistrati e dello stesso Governo, che hanno comunque formato un quadro preciso all'interno del quale i soggetti dell'eversione nera si muovevano e nel quale gli odierni imputati trovano una loro precisa collocazione.

Se tali contributi alle indagini possono avere un preciso valore i collegamenti dei vari coimputati nella delirante e consumata logica politica da essi praticata, assume il significato di una sorta di prova logica, dove i comportamenti si spiegano alla luce delle attività , regole interne e finalità del gruppo.

Dunque in particolare per gli imputati aventi un ruolo più marginale la sentenza non può limitarsi ad una pura e semplice rilevazione delle pur notevoli contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni di Digilio e Tramonte o di altre alcune indubbiamente esistenti negli atti dibattimentali, ma deve avvalersi di un quadro ben più complessivo che in certa misura sostiene e consolida la costruzione accusatoria.

Limitatamente all'esame della posizione dell'imputato Rauti, pur avendo già contestato la valutazione della Corte che ha ritenuto, nell'estrema (e qui censurata) sintesi operata dall'estensore, insufficientemente corroborata la tesi della responsabilità del Maggi (insufficienza che si riverbera sulla valutazione delle prove a carico dello stesso Rauti) ritengono i sottoscritti difensori che una corretta applicazione delle norme sul concorso nei reati debba portare al riconoscimento della efficacia del comportamento di Giuseppe Umberto Rauti come stimolo e sprone al compimento della strage. Le emergenze probatorie (non svilite dalla Corte) dimostrano la consistenza dei rapporti tra Maggi e Rauti e, invero, la dipendenza e la soggezione che il primo mostrava nei confronti del secondo. A nulla valgono le argomentazioni della Corte, laddove argomenta che, da una struttura eversiva ancora in fieri, non si poteva ottenere un'organizzazione sufficiente a porre in atto eventi delittuosi di grande portata. Dimentica la Corte che tutti i soggetti coinvolti hanno mostrato capacità sufficienti e dimentica altresì che l'urgenza degli avvenimenti nazionali e locali spingevano ad agire con rapidità. Escludendo la sussistenza di prove sufficienti a carico del Maggi, la Corte non si addentra nella valutazione del concorso. Un concorso che, qualora non possa essere qualificato come istigazione o proposta, certamente non può escludersi che si sia concretizzato in un rafforzamento dell'intenzione. Un rafforzamento che, all'evidenza, si deve essere verificato anche con il semplice assenso all'azione, per non dire anche a volerlo sminuire, il "non intervento". La convinzione che l'onorevole Rauti fosse favorevole (o addirittura non contrario!) all'attentato ha necessariamente rafforzato l'intenzione in Maggi di proseguire nella realizzazione e nell'organizzazione dell'attentato stesso.

*****0*****

In ragione di quanto esposto

si chiede

18

che la Corte d'Assise d'Appello di Brescia, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia considerare Rauti Giuseppe Umberto responsabile dei reati ascrittigli e, conseguentemente, voglia condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, come da richieste già formulate nelle conclusioni di primo grado che qui si intendono ribadite.

Con osservanza.

Brescia, 31 marzo 2011

(avv. Pietro Garbarino)

(avv. Giovanni Salvi)